



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
PER L'ARTIGIANATO

Delibera FSBA n. 10 del 09/09/2020

Il Consiglio Direttivo di FSBA del giorno 09/09/2020,

DELIBERA CHE

I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica e che a partire dal 30 giugno 2020 hanno già esaurito le diciotto settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all'art. 4 del Regolamento FSBA approvato il 30 aprile 2019, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati.

Il trattamento di assegno ordinario può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio, giorno precedente all'avvio del periodo di integrazione salariale, con causale di intervento COVID19, di cui al DL. 14/08/2020 n° 104.

La richiesta di concessione del trattamento va presentata entro il 30 ottobre 2020.